P E R

D. Francesco Ferrari, e D. Andrea,
e D. Mattía Brancacci.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI

(13) Critteni

Digitized by Google

Digitized by Google

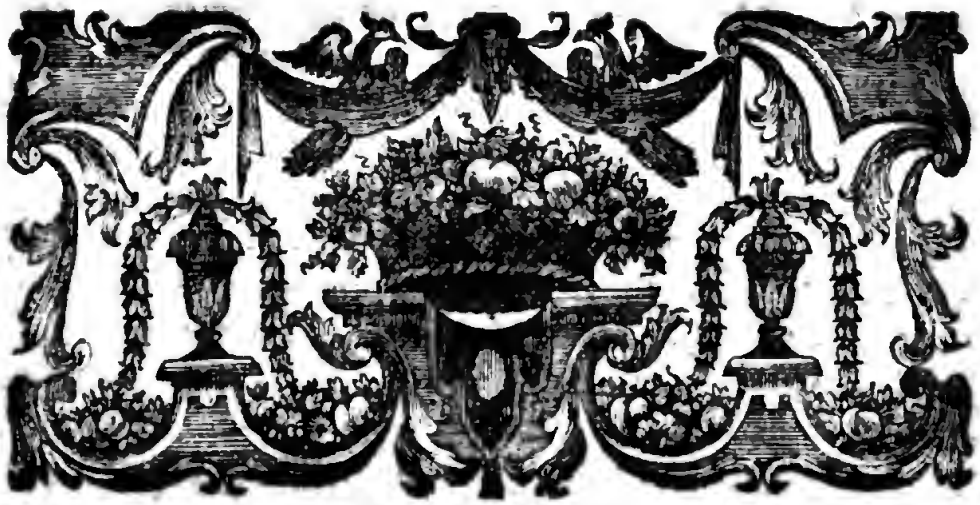

Di Franceſco Ferrari, caſſier maggiore dell' *Arrendamento* della farina, fu, per ordine della regia Giunta del Banco del Popolo nel dì 29. di Aprile dell'anno 1769., improvviſamente arreſtato, e meſſo in quella carcere, che ad uſo de' rei criminali ſi tiene. Dopo quattro meſi e' fu fatto paſſare a carcere men dura, che civile volgarmente diciamo. E poichè la ſua coſcienza buona teſtimonianza gli portava, di non aver egli commeſſo alcun delitto, per quanto s' ingegnaſſe d' indovinare, onde queſta ſua carcerazione poteſſe procedere, non gli venne mai fatto: ma, di continuo aſpettando di eſſer coſtituito, ed eſaminato, ſi luſingava alla fine di poter così venire in chiaro, qual ſi foſſe il delitto, del quale era accagionato, mai ſempre ſperando colla ſua depoſizione appaleſare la innocenza ſua. In sì miſero ſtato ha egli intorno a tre anni durato; e con grandiſſimo detrimento della ſua ſanità, le

carceri gli hanno cagionata continua ſcotomía, o vertigine, e ſpeſſiſſime febbri. Ma chi potrà narrare l'amariſſima paſſione, che ſenza ceſſamento l'anima gli lacerava? Ed in vero, quale eſſer doveva il ſuo dolore, veggendoſi privo di quell'officio, col quale la vita ſua, e di tutta la ſua povera famiglia ſoſtentava? E quanto gli dovea eſſere graviſſimo il poter comportare, di vederſi privo della giovine moglie, e delle tre ſue dilettiſſime picciole figliolette, e ſopra tutto del tenero padre, che di grande ajuto, per la ſua cadente età, avea biſogno?

Non potendo adunque più in tal guiſa durare, egli con ſua umiliſſima ſupplica ha fatto preſente alla M.S., ſua ſomma clemenza implorando, che qualunque foſſero ſtati i delitti, che ingiuſtamente ſe gli addoſſavano, poichè non erano ſtati dedotti prima della generale Indulgenza, pubblicata nell'anno 1768., non poteaſi più per eſſi inquiſire, queſto eſſendo il legittimo effetto della generale Indulgenza, che tutti i delitti, cioè, prima commeſſi, e prima non dedotti, rimangano del tutto aboliti, talchè di loro non puoſſene poi pigliar più cognizione.

Queſta ſua ſupplica la M. S. ſi è degnata rimettere alla regia Giunta de' Banchi, perchè ſopra di eſſa il conſigliaſſe.

In queſto medeſimo ſtato ſi ritrovavano D. Andrea, e D. Mattia Brancaccio, che di pari gemono in penoſiſſima carcere, ſenza loro eſſer noto, qual foſſe mai la loro inquiſizione, perchè con iſtanza han dimandato in eſſa regia Giunta, che, per le medeſime ragioni, nè pur contra eſſo loro ſi poſſa procedere. Quindi, in difeſa così del Ferrari, che de' Brancacci, noi faremo opera di dimoſtrare, che i delitti, che ingiuſtamente

pre-

preſumanſi da eſſo loro commeſſi, poichè non furon dedotti prima del general Perdono del 1763., ſien rimaſi aboliti, e ſpenti; e che perciò non puoſſi più per eſſi inquiſire. Ed indi, che, ancorchè ſi preſupponeſſe, che delitti foſſer coteſti dall' Indulgenza generale eccettuati., ed eſcluſi, che eziandío ſien da riputarſi del tutto aboliti, e ſpenti.

Chè i delitti non dedotti prima della generale Indulgenza reſtino ipſo jure intieramente ſpenti, ed aboliti, come che in diſputa foſſe ſtato meſſo una volta, ora la comune ſentenza de' giuriſti, e le uniformi deciſioni fatte da' ſupremi Magiſtrati, ci toglie la noja di doverlo con molte parole dimoſtrare. Il Maſtrillo (1), che in queſta materia è riputato il maſſimo de' ſcrittori, fa il ſeguente queſito: *Quid ſi accuſatio adhuc non fuerit inſtituta, an poſſit poſt publicationem Gratiæ inſtitui? Tu dic, quod a die datæ extinguitur penitus delictum, & eſt adquiſitum jus parti, & res non eſt integra ob Gratiam habitam.* Rot. dec. 882. *in antiquis, & notant* Archid. Jo. And., et alii in proemio ſexti Decret. Abb. in C. in noſtro num. 2. de reſcript. Sain. de infir. reſign. q. 18. Gabr. conſ. 192. num. 6. vol. 1. *& per hujuſmodi Indulgentiam, ſeu verius Abolitionem ponitur gladius ad radicem, & ſupervenit exceptio peremptoria, quia ſublatum, & abſortum eſt malum, & funditus extincta obligatio, ſive noxa, unde impoſſibile eſt, quod ſequi poſſit aliqua condemnatio.* L. ſed ſi unius ff. de injur. l. ſed ſi ante judicem facit C. ſentent. reſci. non poſſ. *Hinc dixit* Bal. in Conſ. 305. n. 4. vol. 1., *quod ſtatim atque Rex conceſſit Gratiam, tunc dicitur perfecta, ideoque ſequi non poteſt accuſatio in*

(1) *De Indul. gener. cap. 7. n. 3. & 4.*

in ejus præjudicium, ſi non fuerit ante datam Gratiæ in ſcriptis redacta . gl. in C. de his extra de accuſ. *communem teſtantur* Dec. Conſ. 137. n. 1. ver. ſimiliter iſta concluſio. Covar. *var. reſol. cap.* 10. *num.* 2. Onde nelle ſue deciſioni lo ſteſſo Maſtrillo (1) anche ſcriſſe: *Extinguit penitus delictum, ejuſque ſubſtantiam, ac ſi numquam fuiſſet commiſſum* . Così parimente il Larrea (2): *Delictum evaneſcit, & quaſi non commiſſum redditur*. Ed il famoſo Catalano (3) con un intiero capitolo tanto maravigliosamente ne dimoſtra.

Proſeguendoci intanto a provare, che i delitti occulti, e prima non dedotti, per opera della generale Indulgenza, rimangono ipſo jure aboliti del tutto, diremo ancora che, perchè reſtino aboliti, non fa meſtieri della remiſſion della parte offeſa; concioſſiachè il tutto ſi fa per opera ſola dello ſteſſo general Perdono. Intorno a che ci convien fare alquante parole, ſervendoci queſto a maggiormente ſtabilire la ſeconda parte del noſtro aſſunto.

Il Maſtrillo (4) medeſimo propone queſt' altra controverſia: *Quæro primo, an inquiſitus de aliquo delicto, de quo adhuc non fuit accuſatus ab offenſo, ſed reperitur profecutus ad inſtantiam Fiſci, ſi ſuperveniat Indultum, poſſit Gratia prædicta lætari, abſque eo quod interveniat partis remiſſio?* Ognun vede, che lo ſtato della queſtione, che il Maſtrillo propone, è molto più ſtringente del fatto noſtro. Egli tratta la controverſia, quando il delitto ſia ſtato dedotto ad iſtanza del Fiſco, ſen-

za

(1) *Deciſ.* 205. *n.* 19.
(2) *Deciſ. Gran. Diſp.* 26. *n.* 4.
(3) *De Indul. cap.* 20.
(4) *De Indult. cap.* 24. *n.* 23.

za la querela dell' offeſo ; e noi ſiamo nel caſo, che il delitto del tutto non è ſtato dedotto nè per inquiſizione del Fiſco , nè per querela della parte offeſa : da che ognun può agevolmente raccorre , che ſe la remiſſion dell' offeſo non biſognerà , quando ſoltanto manca la coſtui querela ; molto meno ſarà neceſſaria, quando il delitto non ſia ſtato dedotto del tutto nè per querela di offeſo, nè per inquiſizion di Fiſco. Sentiam dunque la riſoluzione, che il Maſtrillo, dopo aver riferita la contraria ſentenza , ne dà del ſuo dubbio . Egli dice così : *In contrarium eſt veritas , quod imo remiſſio neceſſaria non eſt ad obtinendum Indultum, ubi partis accuſatio non præceſſerit, & in his tantum, qui ad inſtantiam partis reperiantur proſequuti primo ex verbis ejuſdem* text. *ibi* (accuſati) *& ſic quoad eos tantum, qui accuſati fuerint remiſſio partis requiritur, nec poteſt intelligi de non accuſatis , quod corroboratur ex illis verbis ibi* (in caſibus in quibus partis remiſſio neceſſaria eſt) *quæ verba ſequentia declarant præcedentia* . L. ſervus plurium . §. fin. et in l. quod filiabus , ff. de leg. 1. *& per multa alia jura , quæ allegat , reſpondet* Cravett. conſ. 149. n. 4. vol. 1. *quinimo ſtatim atque eſt conceſſum Indultum , fuit acquiſitum jus inquiſito per abſolutionem , nec poteſt amplius accuſari , ut alias dictum eſt , & ſic non exiſtente accuſatore , non requiritur partis remiſſio , cum ad ejus inſtantiam amplius moleſtari non poſſit . Secundo facit , quia ſi hoc eſſet verum , utique Gratia deſerviret de vento , nemo enim gaudere poſſet hujuſmodi beneficio , cum in omni caſu adeſſet offenſus . Tertio confirmatur , nam ita ſemper fuit ſervatum in M. R. C. cauſarum criminalium , quia in proſequutionibus ad inſtantiam Fiſci conceditur Indultum abſque aliqua partis offenſæ remiſ-*

remiſſione, & dum alias fuiſſet in exequutione præſentis Indulti de hoc dubitatum, fuit ſecundum prædicta determinatum in Sacro Regio Conſilio. Ed altrove (1) eſſerſi così ſempre deciſo ci afferma. Così ne atteſta ancora il Giurba (2), così il Valdaura [3], così il Novario (4), e così il Prato (5]. Il noſtro Maradei (6) rapporta una deciſione della G.C. confermata dal S.C. nell' anno 1649. a relazione del Giudice Marciano, che poi fu Reggente. Ed altrove (7) rapporta un' altra deciſione fatta nel 1660. nella cauſa tra il Conte di Policaſtro, e Giuſeppe di Stefano: *Qui fuerunt admiſſi ad fruitionem Indultus abſque partis remiſſione, quia tempore publicationis non erant adhuc accuſationes inſtitutæ.* La ſteſſa ſentenza portarono il Reggente de Marinis (8), il Conſiglier Paſquale (9), il Canonico di Luca, ed il Roderio (10).

Or la ragione, perchè i delitti non dedotti prima del general Perdono rimangono eſtinti, è ſolamente, perchè il Fiſco ancora non ha all' ora acquiſtato niun dritto alla pena del reo, ſiccome l' offeſo di pari niun dritto ha acquiſtato al riſtoro di quel danno, che, per cagione del com-

---

(1) *Deciſ.* 205. *n.* 29.
(2) *Conſ. crim.* 57.
(3) *Obſerv.* 82. *quæſt.* 3. *n.* 26.
(4) *Deciſ.* 63.
(5) *Reſp. fiſcal.* 28.
(6) *Pract. Obſerv. Obſer.* 1. *n.* 20.
[7] *Obſerv.* 3. *n.* 4.
(8) *Lib.* 1. *Reſol.* 2. *n.* 35.
(9) *De virib. patr. poteſt. in add. ad cap.* 2. *n.* 10. *par.* 2.
(10) *Ad de Marin. loc. cit.*

commeſſo delitto, ha patito. E poichè quanto la forza del dritto fiſcale diventa minore, tanto l'efficacia del general Perdono maggiore ſi fa, non è maraviglia, che la ſola efficacia del Perdono, ſenz' opera del Giudice, ſenz' opera del reo, e ſenz' opera dell' offeſo, ſcancella ipſo jure quel delitto, per lo quale nè il Fiſco può dimandare il gaſtigo, nè l' offeſo il riſarcimento del danno. Ed egli non ſarebbe in vero ſconcia coſa a ſentirſi, che quel general Perdono, che ſpegne i delitti dedotti, de' quali, colla preſa informazione, ſe ne ha piena prova, e concludente, per mezzo della quale il Fiſco acquiſta dritto alla conveniente pena, voluta dalle leggi, e l'offeſo, di eſſer riſtorato del danno, che ha, per cagion del delitto, patito; e non iſpegna poi, e non eſtingua quel delitto, di cui non ſolamente non vi ha pruova niuna, ma che nè meno ſia eſſo ſtato dedotto?

E' tanto efficace la forza del general Perdono, che tutti i noſtri giuriſti l' hanno intieramente uguagliata ad una ſentenza aſſolutoria, paſſata in giudicato. Così il Baldo (1) della generale Abolizione ragionando: *Parit exceptionem rei judicatæ, ſicut ſententia Judicis*. Ed il Maſtrillo (2): *Habet vim ſententiæ liberatoriæ, ut eſt textus in l. 1. & toto tit. C. de ſent. paſſ. & l. fin. C. de general. Abolit. Farinac. de inquiſ. quæſt. 1. n. 52. Bald. in terminis in prædicto conſ. 305. in fin. verſ. præterea iſtud reſcriptum, vol. 1. ubi ſubdit, quod parit exceptionem rei judicatæ, ſicut ſententia Judicis .. & ſic, ſicut poſt ſententiam accuſatio non admittitur, ut determinat Alfon. Villaut in ſua pract. canon. crim.*

(1) *Conſ. 305 vol. 2.*
(2) *De Indult. cap. 7. n. 5.*

tit. de Inquiſ. concl. 18. *col.* 1. *verſ. ſed ſi poſt ſententiam ſupervenit accuſatio, fol. mihi* 252. *Jo: Fab. in* §. 1. *n.* 5. *verſ. item videtur inſt. de publ. jud. & in l. ſi quis homicidii, C. eo. Sic nec poſt Indulgentiam conceſſam, & ita concludunt Carrer. in pract. crim.* §. *homicidium, num.* 374. *alias in verb. vigeſimonono excuſatur, num.* 9. *& ſequ. ubi ponit hanc differentiam inter Abolitionem, quæ non extenditur ad accuſationes non dum inſtitutas; ſecus in Indulto. Merend. conſ.* 90. *inter conſ. crim. vol.* 2. *num.* 1. 2. *& num.* 32. *ſubdens, quod talia acta poſſunt deſervire ad aggravandum aliud crimen forte commiſſum, non autem poteſt ſuper eodem fieri nova accuſatio, & crimen remiſſum amplius crimen appellari non debet, C. quod autem tibi durum, & cap. ſequ.* 32. *q.* 1. *Decian. tract. crim. tit. de abolit. n.* 67.

E queſta verità è ſtata di tanta efficacia riputata, che i legiſti tutti han ſoſtenuto, che ſe al delitto commeſſo dopo pubblicato il general Perdono, vi ſi uniſca inſieme, nella informazione, qualche delitto commeſſo prima del general Perdono, e prima non dedotto, eſſa informazione nulla addiviene, anche riſpetto al delitto dopo l'Indulgenza commeſſo. Soſtenne tanta verità il famoſo Marcheſe D.Lodovico Paternò, che lo ſplendore, ed il pregio fu a' ſuoi dì del noſtro foro: e noi ci recheremo a ſommo onore quì traſcriver per intere le ſue parole (1), che ſono: *E nullo dovrà dirſi ſenza dubbio intiero il proceſſo, quando ſi ſono cumulati più delitti inſieme, e l' uno come qualità, e circoſtanza aggravante dell' altro, e per tutti unitamen-*

(1) *Preſſo Maradei Animadv. ad Reſol. Feud. Staib. reſol.* 105. *n.* 4.

mente ſi vede coſtituito fra rei D. Filippo Belando, e n' è ſtato interrogato colla particola Monitus, *e conteſtata la lite: ed è l'unico motivo, per cui ha ſuppoſto per tutti poter procedere la Regia Giunta deſtinata per altro a certo genere di cauſe, e per li ſoli delitti di veleno; poichè individuo è l' atto della conteſtazione della lite, ed individuo ancora l' atto dell' Interrogazione colla particola* Monitus. *E tanto più ſe poi ſi conſidera il giuramento preſtito; e ſe perciò ſi rendono nulli in parte, è neceſſità, che cadano tutti gli atti, e rimanga viziato tutto il proceſſo, per quel che ſcrive largamente il Conſiglier Gizzarello nella deciſ.* 86., *dove al num.* 15. *conchiude colle ſeguenti parole*: Nam ut diximus ſub unica commiſſione a Prorege data fuit poteſtas inquirendi de pluribus capitibus, ergo ratione formæ unicus totus eſt proceſſus, & individuus, & totus debet corruere. *Lo ſteſſo avverte in ſimili termini il Preſidente D. Franceſco Merlino nella controverſ.* 15. *n.* 34. *&* 35. Quoties plures res ſub uno juramento conjunguntur, ejus enim fides, *dic' egli*, individua eſt, *Can. pura & ſimplex* 3. *quæſt.* 9. *Archidiac. in Can. Inter cætera n.* 2. 22. *quæſt.* 4. *E più appreſſo*: Ex his enim actus efficitur individuus legaliter juxta tradita per DD. *in l.* 2. §. *& harum de verb. obligat.* Ideoque utile per inutile vitiatur, ut poſt Bart., & alios notat Alciat. *loc. prox. cit. n.* 24. *cum ſeqq.*, & hæc regula ſine dubio procedit in odioſis, & pœnalibus contra legem factis *ad l. ſingula in l. ſi libertus* §. *ſi quis plures de Jur. patronat. E puntualmente dell' interrogazione colla particola* Monitus, *che ſia individuo l' atto, e ſi renda in tutto nullo, s' è nullo per una ſola parte, l' avverte il Reg. de Roſ. nella ſua Prat. crim.* poſt prim. part. in formular.

Complem. verſic. verum ſi quis de pluribus inquiſitus. *Mar. Giurba* conſil. crim. 9. n. 12. *dove vuol, che ſia*, quid individuum ſententia, & proceſſus, & quod ſit nulla ſententia vitiato proceſſu. *E fu così deciſo dalla Regia Giunta nella cauſa dell' inquiſizione del Dottor Pompilio Gagliano, perchè propoſta la nullità degli atti ſi dichiarò nullo anche il decreto della tortura ordinata* ex proceſſu informativo, *ſiccome ne atteſta il Conſiglier Prato* diſcept. cap. 46. T. 4. *Di tal maniera, che s' è vero, com' è veriſſimo, che non poteva procederſi, nè inquietarſi, o formarſi proceſſo contro D. Filippo Belando per li delitti, che ſi figurano da lui commeſſi prima dell' Indulto, e per li medeſimi dee dirſi indubitatamente nullo l' atto dell' interrogazione colla particola* Monitus; *nullo dovrà dirſi ancora come individuo, ed inſeparabile per tutti gli altri delitti, che ſi pretendono commeſſi dopo l' Indulto medeſimo, e per conſeguenza nulli tutti gli atti, e tutto il preceſſo, perchè queſt' atto dell' interrogazione è il più principale del proceſſo criminale, anzi contiene in ſe e le pruove, e 'l proceſſo medeſimo, ſiccome oſſervano beniſſimo* Giul. Clar. §. final. quæſt. 31. nu. 6., *e dopo gli atti* Proſper. Farinac. quæſt. 11. n. 40. *E ſe intanto è nullo, o ſi vizia l' uno, è forza, che ſi annulli, e ſi vizj anche l' altro:* Pars enim proceſſus criminalis, *dice ottimamente Ant. Matth. ad lib.* 48. *ff. tit.* 15. *de quæſt. crim. n.* 7. eſt interrogatio, & reſponſio Rei; igitur & vitiato proceſſu, inutilis etiam interrogatio erit.

Dimoſtrato adunque, che i delitti non dedotti prima della generale Abolizione, con queſta rimangono eſtinti, e ſpenti del tutto, e che a conſeguir ciò non biſogna la remiſſion della parte offeſa, non ſarà difficil coſa

coſa il far chiaro, che rimangono eſtinti, e ſpenti que' delitti ancora, che dalla ſteſſa generale Indulgenza ſono ſtati eſcluſi, ed eccettuati. E ſe noi per poco ci faremo a riflettere quel che innanzi abbiamo accennato, e che apertamente dimoſtrano il dotto Claudio Chevalof, ed il famoſo Franceſco Pinſſon ne' loro trattati delle generali Abolizioni, che dove più efficace ſia addivenuta la ragion del Fiſco, l' efficacia dell' Abolizione più debole addiviene; ſiccome al contrario, dove più debole ſia la ragion del Fiſco, maggior forza l' Abolizione acquiſta: vedremo, il perchè non giova la generale Abolizione per coloro, che condannati a pena pecuniaria, di queſta pena il Fiſco ſia cauto, e per coloro altresì, che a pena afflittiva di corpo debban ſoggiacere, quando ſiesi cominciata ad eſeguir la ſentenza. Or conoſcendo quanto ciò ſia vero da una parte, diremo, che dee ſenza dubbio eſſer vero ben anche nel ſuo contrario, dove, cioè, il Fiſco niuna ragione abbia acquiſtata, e perciò grandiſſima efficacia la generale Abolizione. Che ſe altrimenti foſſe, in qual caſo queſta ſua efficacia moſterrà ella? In niuna certamente, quando noi non concederemo, che aboliſca, e ſpegna benanche i delitti eccettuati. Ed egli è aſſurdo riputato in legge, avere in potenza tal facoltà, che non poſſa coll' atto ſpiegarſi.

Può tanto naſcere ancora da un' altra ragione, la quale, comechè alquanto metafiſica foſſe, e perciò da eſſere con poca felicità da noi ſpiegata, mancandoci del tutto quella facondia, e quella chiarezza, che vi ci converrebbe; ſarà tuttavolta ben compreſa da' talenti così felici, e luminoſi de' Signori, che hanno a giudicare. Or diciamo, che non vi ha dubbio, che alcuni delitti,

che eccettuati ſono, poſſono da particolari circoſtanze, che l'accompagnano, divenire non eccettuati, ed entrar nella ſchiera anch'eſſi de' delitti compreſi. Or queſto al ſicuro non può conoſcerſi ſenza una piena diſcuſſione del delitto, e delle ſue circoſtanze; ed il più delle volte queſta diſcuſſione ſteſſa ha meſtieri del decreto del Giudice, che decida, ſe quel tal delitto poſſa, o no eſſer compreſo nella generale Abolizione. Il Catalano (1), che troppo innanzi inteſe in fatto di general Perdono, così ſcriſſe: *Enigitur ergo Judicis ſententia ad finem declarandi caſus comprehenſorios Indultus, ejuſque excluſivos, ſic denique poſt* Joan. Andr., & Archidiac. in dict. cap. 1. de homicid. in 6. *Dixit* Alexand. in l. ſi quis major. colum. fin. C. de tranſ. Æmil. in conſ. 135. n. 9. Cæph. in conſ. 171. incip. multa, vol. 2. Bovius in tract. de ſtat. præſcript. gloſ. 17. *& alii per* Bonacoſſam *recenſiti*. Ed altrove (2): *In quo Judices valeant decernere quinam ſint in Indultu comprehenſi. Imperabit qualitatem, nam declarabunt delictorum ſpecies, ac qualitates, quæ reos ab hujus Indultus, munificentia excludant, an vero dignos faciant, ſicque conſiderandum putamus ſecuti* Bart. *ſenitas ſic declarantis* in dict. verſic. pro ut in conſtit. *ad reprimendum in hac materia Indultus*. Se dunque è così, come potrà farſi una tale inquiſizione intorno alle circoſtanze, che accompagnano il delitto; intorno alle circoſtanze, diciamo, che ſon quelle, che lo rendono eccettuato, ovvero il fanno dell'aſſiſa degli aboliti, quando non poſſiamo del delitto inquiſire? *Et*

(1) *De Ind. cap.* 19. *n.* 48.
(2) *Ibid. cap.* 20. *n.* 30. *&* 31.

Et ratio hujus concluſionis eſt, dice il Maſtrillo (1), *quia per Indulgentiam ſublata eſt ſubſtantia accuſationis, quæ eſt crimen commiſſum, ſine quo accuſatio ſubſtineri non poteſt*, l. libellorum ff. de accuſat. Dec. conſ. 137. Covarr. lib. 2. var. reſol. cap. 10. nu. 2. Gram. dec. 105. n. 19. Clar. in §. ſi q. 57. ver. ſed ſi quid ſi ſequuta, & optime Decian. in tract. crim. lib. 3. cap. 30. nu. 1. 2. & 9. *& ita ſemper determinavimus in Magna R. C.* Non potendoſi dunque far queſta inquiſizione, noi ſempre ſaremo nel dubbio, ſe effettivamente quel delitto ſia della ſchiera degli eccettuati, o no: imperocchè ſebbene a prima viſta, e non riguardandoſi, ſe non ſe generalmente al genere, ſotto del quale è meſſo, potrà tale ſembrarci; potrebbe non oſtante, per le ſue circoſtanze, e particolarmente alla ſua peculiare ſpecie riguardandoſi, eſſere della ſchiera degli ammeſſi. Ora in queſto dubbio meſſi, giudicheremo forſe noi contra il reo? E contra il reo giudicheremo trattandoſi di un general Perdono, che la clemenza del Principe, in occaſione di pubblica allegrezza, ed univerſal letizia, ſi è compiaciuta ordinare? E Paolo (2) non diſs' egli, che nel dubbio: *Certe humanæ rationis eſt favere miſerioribus, & prope innocentes dicere, quos abſolute nocentes pronunciare non poſſumus?* Nè altrimenti Seneca (3) ne avvertì: *Semper quidquid dubium eſt, humanitas inclinat in melius.* E così altrove (4): *Non eſt invidioſa poteſtas, quæ miſericordia vicit.* Or tacendo, per non arre-

(1) *De Indult. cap. 7. n. 9.*
(2) *Sentent. lib. 4, tit. 12. §. 5.*
(3) *Epiſt. 81.*
(4) *Controv. lib. 1. contr. 5.*

care maggior tedio a' lettori, di Quintiliano, e di tanti altri, porremo ſolamente in nota alcune parole del Gotifredo (1): *Propenſiores ad liberandum, quam ad condemnandum Judices eſſe debent.*

Finalmente la ragione, che dubbio non riceve, perchè colla generale Abolizione reſtano eſtinti i delitti, anche eccettuati, è queſta, che quando il delitto non è dedotto, ed in conſeguente quando occulto è rimaſo, ceſſano, riguardo ad eſſo, que' fini, per cui dalle leggi è ſtato voluto il gaſtigo de' rei. I fini, per cui le pene ſi danno, ſono l' ammenda del malfacente, e l' eſempio degli altri. Tale fu la ſentenza di tutti i giureconſulti, da che, a riſerba di pochiſſimi de' primi tempi, che furon della ſetta degli Epicuri, tutti gli altri furono o platonici, o ſtoici, i quali tutti queſta opinione portarono (2). Or ne' delitti, prima non dedotti, ed occulti, ceſſano del tutto queſti fini; imperciocchè il delitto, che noto non è, non può nuocer coll' eſempio, e la correzione del reo, di pari che dal gaſtigo, ſi è potuta conſeguire dal rimorſo della ſua ſteſſa coſcienza, e dal continuo angoſcioſo timore di non eſſere ſcoperto, ed alla meritata pena ſoggiacere: che ben grandiſſima pena da produrre profondo pentimento, e pronta correzione; e ſollecita emenda, dee riputarſi quell' eſſere ſtato di continuo tormentato dalla propria coſcienza di ſollecitudine, di pentimento, e di aſpettamento di gaſtigo. Ed in fatti quel Minos, Eaco, e Radamante poſti nello inferno da' poeti per giudici, e ſentenziatori delle colpe dell'anime, e' ſi voglian ſentire eſſere la coſcienza

di

(1) *Ad l.* 125. *D. de R. I.*

(2) *Platone de legib. lib.* 9. *&* 11. *& in Protag. Seneca de Ira lib.* 1. *cap.* 16. *& lib.*2. *cap.* 31.

di ciaſcuno, la quale, ſedendo nella noſtra mente giudicatrice delle noſtre operazioni, di quelle col morſo ſuo ci affligge, e tormenta. Per tanto diſſe Lucrezio: *Quid cum conſcius ipſe animus ſe forte remordet Deſidioſe agere ætatem, luſtriſque perire?* Ed il noſtro maggior Poeta: *O disdignoſa coſcienza, e netta, Come ti è picciol fallo amaro morſo?*

Ceſſando dunque ne' delitti occulti, e prima non dedotti, i fini delle pene, è ben ragionevole, che eſſi delitti, quantunque eccettuati, rimaneſſero aboliti. Sentaſi or di grazia quanto magiſtrevolmente ajuta queſto noſtro aſſunto il famoſo Puſendorffio (1), dicendo: *Quamquam autem in ejuſmodi civitatibus Rectores earundem facultatem habeant malos pœnis multandi: non tamen ideo omnes, & ſinguli delinquentes ſunt puniendi. Sed hoc dependet ex connexione finium, ob quos poena eſt inſtituta cum ipſa pœna. Quare ſi certo in caſu fines illi morali æſtimatione non ſint neceſſarii, puta ſi non videatur conſultum certum aliquod delictum divulgare; aut ſi fines alii ex oppoſito occurrant non minus utiles, & neceſſarii.*

Ed in fatti quale è la ragione, per cui le leggi hanno introdotta la preſcrizion de' delitti? Non altra, ſe non ſe perchè han penſato, che col tratto del tempo ceſſano i fini, per gli quali le pene ſi danno a' rei.

Diremo adunque, che ſiccome la preſcrizion criminale altra non è, che una Indulgenza della legge verſo i malfattori, fondata ſopra l' inutilità delle pene, così l' Indulgenza del Principe cancella i delitti eccettuati, quando ſieno occulti, e prima non dedotti; imperocchè per gli delitti occulti, e non dedotti prima dell' Indulgenza, inu-

(1) *De Jur. N. & G. lib. 8. cap. 3. §. 16.*

inutili le pene addivengono.

E tanto è vero il noſtro aſſunto, che qualora il Principe abbia voluto dagli delitti non dedotti eccettuare gli ſteſſi delitti, che ha nel general Perdono dagli dedotti eccettuati, l'ha ſpreſſamente in eſſa generale Indulgenza manifeſtato. Ben ne fanno fede gli allegati Chevalof, e Pinſſon; e così veggiam noi che fu praticato dal Re Cattolico Filippo III. nella ſua generale Indulgenza del primo dì di Ottobre dell' anno 1600, sì lunga, e dottamente comentata dal Maſtrillo. Colà ſi legge: *Volentes etiam &c., ut pro quibuſcumque delictis, vel criminibus adhuc non delatis, etiam ſi occulta eſſent, exceptis tamen ſuperius reſervatis.*

Ma del tutto toglie ogni queſtione il Diſpaccio della Maeſtà del glorioſiſſimo Re Cattolico, che il Cielo ſempre con larghi doni feliciti. E perchè la coſa ſi poſſa comprendere, come noi la comprendiamo, è quì uopo l' intiero tenore di eſſo traſporre: *Coll' occaſione de' dubj promoſſi ſulla pretenſione di molti inquiſiti di dover godere del generale Indulto pubblicatoſi nel 1744. e nel 1747., quantunque preſentati non ſi fuſſero nel tempo preſiſſo dall' Indulto: Ha S. M. riſoluto, che ſi ſpediſcano ne' termini di giuſtizia le cauſe de' carcerati di coteſto Tribunale della G. C., coll' avvertenza però: che ſi ammettano al godimento degl' Indulti del 1744., e 1747. coloro tra eſſi carcerati, che commiſero delitti prima della pubblicazione di tali Indulti, e che i delitti non ritrovavanſi allora dedotti in giudizio, ESSENDO CHE FURONO QUELLI ABOLITI NEL PERDONO GENERALE accordato: e che queſto s' intenda ſtabilito PER PUNTO GENERALE. Queſta ſovrana riſoluzione d' ordine Sovrano la ſignifico a V. E., affinchè diſponga, che la G. C. la eſeguiſca.*

Avvi mai cosa più precisa, e determinatamente detta di cotesta, che i delitti non dedotti *furono aboliti nel Perdon generale* ? E tanto precisamente, quanto non vi ha nè condizione, nè limitazione alcuna. Se si fosse voluto, che de' delitti, prima non dedotti, s' intendessero eccettuati que', che eccettuati erano nel general Perdono, egli si sarebbe allora sicuramente spiegato. E se il Principe nol fece, soffrirem noi, che altri il faccia, perchè ad uopo gli torna ? Se si avesse voluto restringere questa Determinazion reale a que' delitti solamente nell' Abolizione non esclusi, perchè tacerlo interamente, e non farne il menomo motto? Dove i Monarchi si son valuti di termini generali, non lece a' sudditi a partito del mondo restringerne l' intelligenza : così ne avverte l' Imperador Valentiniano (1), della costituzione di Teodosio ragionando, e tali sono le parole sue : *Præcipimus ergo propter quorumdam pravas interpretationes, quibus Sanctio memorata non sufficit, dum minutias juris, & captiosa verba sectantur, ut quæ specialiter jussa sunt, specialiter abrogentur : CUM GENERALITATIS DESIGNATIO UNIVERSA CONSUMAT, NEC ALIQUID POTEST ESSE EXCEPTUM, QUOD NON PER ILLUD VENERABILE CONSTITUTUM ; HOC PEREMPTORIO VOCABULO CONCLUDATUR* . Il giureconsulto Ulpiano (2) ne insegna : *In re igitur dubia melius est verbis edicti servire*. E Modestino (3) ragiona, che dove un testatore volendo legare la proprietà di un certo fondo a Tizio, e l' usufrutto di esso a Cajo, si spie-

(1) *Novell.* 8.
(2) *L.* 1. §. *licet ff. de exerc. act.*
(3) *L.* 12. *ff. de usufr. leg.*

ſpiegaſſe per errore in tal guiſa: lego il fondo a Tizio, e l' uſufrutto a Cajo; dovrebbeſi tra entrambi l' uſufrutto partire: concioſſiachè, dinotando la voce *fondo* piena proprietà, non può eſſa reſtar nuda affatto di uſufrutto; onde nacque quel detto: *Interdum plus valet ſcriptura, quam peractum ſit*. E Celſo (1) moſſo dalla ragione di Servio, che dicea: *Nam etſi prior, atque potentior eſt, quam vox, mens dicentis: tamen nemo ſine voce dixiſſe exiſtimatur*, non volle attenerſi all'opinione di Tuberone, che maggior forza attribuiva alla volontà, che alle parole non dava. Che diraſſi dunque nel caſo noſtro, dove non v' ha luogo a dubbio alcuno, ſecondochè preſumeva Ulpiano, nè ſegno vi ha, che altra ſia ſtata la volontà del Sovrano, come figuravan Modeſtino, e Celſo? Egli è certo, che la virtù del parlare conſiſte nell' eſſer chiaro (2); e ſe altrove mai convenga, che altri proccuri d' eſſer chiaro, e facile, maſſimamente ſi conviene a' Sovrani ne' loro ordinamenti; imperciocchè eſſi non debbono, che farſi unicamente udire per farſi ubbidire: ed eſſendo le parole loro di pari Sovrane, che le perſone lo ſono, non è permeſſo a' ſoggetti allargarle, o reſtringerle, ſecondo gl' intereſſi loro, e le lor fantaſie: avvegnachè eſſi farebbono dell' ordine del Monarca un contratto di perſona privata: onde ben dicea il famoſo Carlo Molinei (3): *Tam eſt Sacra Scriptura legis, ut nec ſenſu ſervato, lædi debeat*.

Mirabilmente ajuterà quanto noi abbiam quì narrato il rifletterſi, che, ancorchè il real Diſpaccio abbiſognaſſe d' in-

(1) *L. 7. §. 7. ff. de ſup. leg.*
(2) *Ariſt. Retb. lib. 3. cap. 2.*
(3) *In labyr. n. 100.*

d'interpretazione, laddove alcuno interpretamento punto non ha luogo; tuttavolta, trattandoſi di grazia, e di perdono, egli, interpretandoſi, allargar ſi dovrebbe, anche oltre a' confini delle parole ſue, giuſta il comune inſegnamento de' giureconſulti, e de' legiſti.

Quindi grandiſſimo ſenno fecero que' gravi Senatori, che la real Camera di S.Chiara componevano, pieni avendo del priſco ſapere la lingua, e 'l petto, nella cauſa, che quì brevemente eſporremo. Giambatiſta Canò accusò nella G.C. di falſità di Banco il Dottor D. Franceſco Radice, ed il Notajo Filippo Cangiani, il quale ſotto una polizza di Banco avea fatto fede, che il Radice era proccuratore di D.Caterina di Creſcenzo a riſcuoter ſuo denaro, anche per mezzo di Banco, quando coteſta proccura e'non avea. Il degniſſimo Avvocato fiſcale di quel tempo, ora Fiſcale del real Patrimonio, D. Giuſeppe Caravita, per coſtume, e per dottrina troppo meritevolmente lodato, fece la ſeguente iſtanza: *Fiſcus, ex quo non adſunt delicta, & ſubſecuti ſunt duo reales Indultus de anno* 1744. *&* 1747., *& delicta non fuerunt deducta, inſtat, ut civiliter agatur.*

Di coteſta iſtanza ſi gravò il Canò, dicendo, che la falſità nell' officio veniva eccettuata dall' Abolizione. Il Fiſco di quel tempo, che, per lo paſſaggio in R. C. del Signor Caravita, ſi rappreſentava dal Signor D.Gennaro Pallante, oggi digniſſimo Conſigliere, e Caporuota della G. C. criminale, che alla ſua intera bontà ha congiunto, oltre a tante altre nobili cognizioni, una profonda ſcienza della dottrina legale, con ſomma energía ſoſtenne il richiamo del Canò, e fece iſtanza, che ſi procedeſſe all' informazione. Ma qual ſi fu la determinazione della real C. di S. Chiara? Eſſendoſi pienamente eſaminata la queſtione, ed

inte-

inteſi ambedue gli Avvocati fiſcali , cioè il Signor Caravita , ed il Signor Pallante , fu determinato, che doveſſe valere l' iſtanza del primo . Determinazione, che venne poi con real Diſpaccio confermata. Trattavaſi dunque in quella cauſa di mera falſità fatta in ſuo officio dal Notajo , e di falſità di Banco; e nondimeno ſi tenne per vero, che, non eſſendoſi prima dell' Abolizione dedotta in giudizio , ogni azion criminale ſpenta, ed annullata ſi foſſe.

Fu ſimilmente accuſato di falſità di pubblico ſtrumento dal Principe di Caſapeſella il Notajo D. Gaetano Colamattei. Egli ſi gravò del decreto di *Capiatur informatio*, dicendo, non poterſi inquiſire per delitto ſuppoſto commeſſo prima della generale Abolizione, e prima non dedotto; allegando, che eran rimaſi ſpenti anche i delitti eccettuati. La Vicaria, decretando ſu queſta eccezione, fece parità. Furon dati tre Conſiglieri a dirimerla , i quali concordemente ſentenziarono, che la propoſta eccezione militaſſe.

Si ſentirà ora dunque, che non oſtante l' eſpreſſa lettera del real Diſpaccio di S. M. C. , ſcritto allora , che felicemente queſti Regni governava, ſolamente per gl' infelici D. Franceſco Ferrari, e D. Andrea , e D. Mattía Brancacci non abbia a valere quella eccezione , che valſe pur troppo nella real Camera di S. Chiara per lo Notajo D. Filippo Cangiani , e per D. Franceſco Radice; quella eccezione, diciamo, che pur valſe eziandio per lo Notajo D. Gaetano Colamattei? No, che è vano il dubitarne ſolo , ſapendo ognuno quanta ſia grande, ed eſperimentata la giuſtizia, e l'equità di que' gravi Senatori , che la real Giunta compongono; e maſſimamente che di eſſa è Capo un degniſſimo Miniſtro di

Sta-